Anno 2024 **Determinazione n. 140**

OGGETTO: **Determina di proroga ai sensi dell'articolo 120, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, del contratto avente ad oggetto la "*fornitura annuale di azoto liquido in dewar per la Stazione Astronomica di Loiano (BO) con opzione di estensione della durata per ulteriori 24 mesi*" concluso tramite "*RdO Trattativa Diretta MePA*" numero 3694553 (CIG Z283C247C0)**

LA DIRETTRICE F.F.

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"***Istituto Nazionale di Astrofisica***" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici*";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "***Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica***";

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "***Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca***" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "***Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165***";

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "***Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche***" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "***Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca***";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "***Semplificazione delle***

attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "***Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi***";

VISTO lo "***Statuto***" dell'"***Istituto Nazionale di Astrofisica***", approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "*coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale*";

VISTO il "***Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica***", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "*…coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale*";

VISTO il "***Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica***", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005**,** "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "***Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria***", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "***Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione***", e che dispone tra l'altro che, qualora "*…non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero*

488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO il Decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "***Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica***", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "*nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti…";*
- "*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*";
- "*fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";

VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "***Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi***

ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- "*i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa*";
- "*ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto*";
- "*non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli*";

VISTE le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il "***Codice dei Contratti Pubblici***", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici**"**;

VISTO l'articolo 17, ***"Fasi delle procedure di affidamento",*** comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale dispone che:

- *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";*

VISTO l'articolo 50, "***procedure per l'affidamento***", comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: *"[...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

VISTO l'articolo 3 "***Definizioni delle procedure e degli strumenti***" dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui "*nel codice si intende per [...] d) «**affidamento diretto**», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

VISTO l'articolo 62, "***Aggregazioni e centralizzazione delle committenze***", comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: "*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*";

VISTO l'articolo 29, "***Regole applicabili alle comunicazioni***", del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "*tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*";

VISTE le disposizioni in tema di digitalizzazione di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36, che hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo quanto disposto dall'articolo 225 dello stesso Decreto;

VISTA la Delibera ANAC del 13 dicembre 2023, numero 582, secondo cui "*va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno*

compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)";

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 "***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024***";

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, numero 197, contenente "***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025***";

VISTA la Legge 30 dicembre 2023 numero 213, contenente "***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026***";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2024 numero 2, rubricata ***Determinazioni in merito alla designazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera r), dello Statuto, del nuovo Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna",*** con cui si è stabilito di affidare la Direzione di OAS Bologna, nella qualità di facente funzioni, per un periodo massimo di cinque mesi, o, comunque, fino alla data della nomina del titolare effettivo della Direzione della predetta "*Struttura di Ricerca*" e del conferimento del relativo incarico, alla Dottoressa **Tiziana VENTURI**, a decorrere dal 1° febbraio 2024;

VISTO il Decreto del Presidente dell' ***Istituto Nazionale di Astrofisica*** del 30 gennaio 2024, numero 5, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2024, numero 2, e per il periodo temporale in essa specificato, è stata nominata, per la Direzione dello ***"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"***, quale "*facente funzioni*", la Dottoressa **Tiziana VENTURI**, inquadrata con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio presso lo "*Istituto di Radioastronomia di Bologna*";

VISTA la Determina del Direttore Generale dell'"***Istituto Nazionale di Astrofisica***" del 31 gennaio 2024, numero 8, con la quale la Dottoressa **Tiziana VENTURI** è stata nominata Direttore "***facente funzioni***" dell'"***Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna***", per un periodo massimo di cinque mesi, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, o, comunque, fino alla data della nomina del titolare effettivo della Direzione della predetta ***"Struttura di Ricerca";***

VISTA la Determina del Direttore Generale dell'"***Istituto Nazionale di Astrofisica***" del 28 giugno 2024 numero 61, con la quale è stato conferito alla Dottoressa **Tiziana VENTURI**, "*inquadrata con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio presso lo "Istituto di Radioastronomia di Bologna", l'incarico di Direttrice dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**", quale "**facente funzioni**", a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 luglio 2024, o, comunque, fino alla data della nomina del titolare effettivo della Direzione della predetta "Struttura di Ricerca" e del conferimento del relativo incarico*";

RICHIAMATA la Determinazione Direttoriale del 10 agosto 2023 numero 138 avente ad oggetto "*l'affidamento della fornitura di azoto liquido in dewar per la Stazione Astronomica di Loiano (BO) per una annualità, con opzione di estensione della durata di ulteriori 24 mesi tramite "Trattativa Diretta" sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG: Z283C247C0*", con la quale è stato disposto l'affidamento della fornitura in oggetto all'Operatore Economico **SOL S.p.a.**, avente partita iva e codice fiscale numero 04127270157;

ATTESO che le "***Condizioni particolari di contratto***" allegate alla **Trattativa diretta numero 3694553** hanno previsto che il contratto in oggetto avrebbe avuto la durata di "*12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione digitale del documento di stipula predisposto dal MEPA. […]"* e inoltre che *"'l'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna si riserva la facoltà di estendere la durata del contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario*."

DATO ATTO che nella Determinazione di affidamento sopra richiamata è stata individuata quale Responsabile Unico del Progetto della procedura in oggetto la Dottoressa **Giovanna Maria STIRPE**;

VISTA la "***Richiesta di acquisizione di beni o servizi***", presentata in data 20 giugno 2024 dalla Dottoressa **Giovanna Maria STIRPE**, in qualità di responsabile del Servizio di Staff "*Stazione Astronomica di Loiano*", avente ad oggetto la proroga del contratto di fornitura annuale di azoto liquido per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi*;*

CONSIDERATE le motivazioni richiamate nella richiesta di acquisto, in base alle quali "*il contratto stipulato nel 2023 prevedeva la fornitura di azoto per un anno, rinnovabile per ulteriori 2 anni, compreso trasporto e noleggio dewar, in previsione di un consumo annuale di 5.000,00 (cinquemila/00) litri di azoto,*

per un consumo complessivo nel triennio di 15.000 (quindicimila) litri di azoto. Si richiede pertanto l'esercizio del diritto di opzione di proroga, previsto negli atti di gara e nel contratto, per il periodo di due anni (10 agosto 2024 – 10 agosto 2026)".

ACCERTATA la necessità della fornitura oggetto del contratto, in quanto permane l'esigenza di "*mantenere il CCD dello strumento BFOSC del telescopio Cassini ad una temperatura operativa inferiore a -100C*".

CONSIDERATO che, come da sopracitata richiesta, la Dottoressa **Giovanna Maria STIRPE**, dà atto che nel corso del primo anno le prestazioni oggetto del contratto sono state espletate puntualmente e che pertanto si ritiene di poter prorogare il contratto con l'Operatore Economico **SOL S.p.a.;**

VISTO l'articolo 120 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 numero 36, rubricato "***Modifica dei contratti in corso di esecuzione***", il cui comma 1 prevede che "*i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in* ***clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione*** *[...]";*

VALUTATO che l'esercizio del diritto di opzione non comporta alcuna alterazione della struttura del contratto né dell'operazione economica sottesa;

DATO ATTO che l'opzione di proroga contrattuale per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi era stata prevista con una clausola chiara, precisa e inequivocabile e che l'importo complessivo dell'appalto, anche in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG), era stato calcolato tenuto conto di suddetta opzione;

PRESO ATTO che in data 26 giugno 2028 veniva inviata alla **SOL S.p.a.**, tramite posta certificata, comunicazione protocollata al numero 932/2024, con la quale si richiedeva la disponibilità alla proroga del contratto in oggetto per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi;

DATO ATTO che in data 1 luglio 2024 la **SOL S.p.a.**, tramite messaggio di posta elettronica certificata protocollato al numero 938/2024, dava la propria disponibilità all'accettazione della proroga per il periodo di 24 mesi e confermava "*le quotazioni attualmente in vigore per tutta la durata della proroga contrattuale*";

VALUTATO	il corretto svolgimento e la regolarità della procedura;
VISTA	la Delibera del Consiglio di amministrazione 29 dicembre 2023, numero 94, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'"***Istituto Nazionale di Astrofisica***" relativo all'Esercizio Finanziario 2024;
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere alla proroga per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal 10 agosto 2024 del contratto avente ad oggetto la fornitura annuale di azoto liquido in dewar per la Stazione Astronomica di Loiano (BO) stipulato con la **SOL S.p.a.**, alle stesse condizioni e agli stessi termini attualmente in vigore per tutta la durata della proroga contrattuale;

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura specificata nell'articolo 1 della presente Determinazione per un importo complessivo massimo stimato per due annualità di **€ 22.000,00 (euro ventiduemila,00)**, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente.

Articolo 3. Di confermare quale "***Responsabile Unico del Progetto***" ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per la procedura in oggetto, la dottoressa **Giovanna Maria STIRPE**, in qualità di responsabile del Servizio di Staff "*Stazione Astronomica di Loiano*".

Articolo 5. Di autorizzare l'impegno di spesa per l'importo lordo stimato pari a **€ 26.840,00 (euro ventiseimilaottocentoquaranta,00)**, sul Centro di Responsabilità 1.13 "***OAS Bologna***", sull'Obiettivo Funzione 1.06.02.01 "***Loiano***", sul Capitolo di spesa 1.03.01.02 "***Altri materiali Tecnico-Specialistici non sanitari***", del Bilancio Annuale di Previsione dell'"***Istituto Nazionale di Astrofisica***" per l'Esercizio Finanziario 2024 e per i successivi Esercizi Finanziari di competenza, a seguito delle consegne periodiche.

Bologna, 04 luglio 2024

La Direttrice F.F.
Dott.ssa Tiziana Venturi